

IL "CASO" DI PIETRO PINNA NON E' AFFATTO CHIUSO

Ciò che dice il difensore dell' "obbiettoe di coscienza,"

FERRARA. 4 settembre

Dopo il suo ritorno da Torino abbiamo parlato con l'avv. Agostino Buda, che come è noto ha difeso in quella città dinanzi al Tribunale militare il concittadino Pietro Pinna, il primo «obbiettoe di coscienza» italiano. L'avv. Buda, che è professore di diritto presso l'Istituto Tecnico «V. Monti» ci ha ripetuto in sintesi quanto già ebbe a dire dinanzi al Tribunale in difesa del Pinna. Per motivi di spazio — durante il processo — fummo costretti a sacrificare buona parte dell'arringa defensionale dell'avv. Buda, che oggi riportiamo nelle sue linee principali.

«Ho difeso il Pinna — ci ha detto l'avv. Buda — tenendomi strettamente nel campo del diritto». Il difensore dapprima ha voluto dimostrare come l'imputato fosse realmente un «obbiettoe di coscienza» servendosi degli stessi accertamenti e perizie fatti eseguire dalla magistratura militare.

La perizia ha infatti escluso

che il Pinna fosse un pazzo, od un simulatore, affermando invece che non essendo un giovane di grande cultura, era impossibile potesse porsi problemi spirituali tanto elevati. L'avv. Buda ha dimostrato validamente come tale asserzione non fosse fondata su solidi motivi, infatti per un «obbiettoe di coscienza» non si deve parlare di cultura, ma di morale, fatto questo dichiaratamente interiore. L'avv. Buda è poi passato ad esaminare gli articoli della Costituzione che riguardano i doveri del cittadino in difesa della Patria in caso che essa sia minacciata. Ritenendo che tali articoli parlano di servizio militare in senso generale, e quindi vengono eventualmente a creare obblighi anche per il sesso femminile si può dedurre che le donne, per la loro natura debbono essere impiegate in altri servizi diversi da quelli degli uomini. Si tratta di sesso e quindi di natura diversa, come natura diversa può essere quella dell'obbiettoe di coscienza». Dall'articolo 7 della Costituzione che si riporta ai patti lateranensi si sa che i religiosi sono esclusi dal servizio militare, e sempre nella Costituzione troviamo un articolo in cui viene garantita la libertà delle minoranze. Ma la minoranza non deve essere intesa solamente come un fattore etnico e linguistico, ma anche come fattore morale. Quindi l'«obbiettoe di coscienza» che deve essere considerato un religioso facente parte di una particolare minoranza, ha diritto che lo Stato gli garantisca quella libertà sancita dalla Costituzione.

L'avv. Buda ha poi rilevato come la disobbedienza non si identifica nella obbiezione di coscienza. Infatti mentre la prima si traduce in atti che sono fine e mezzo nello stesso tempo, nell'obbiezione di coscienza il fine è diverso. Si può aggiungere che un individuo che sia fisicamente impedito non viene condannato, mentre un individuo che sia impedito spiritualmente dovrebbe essere condannato. Bisogna poi mettere in evidenza che mentre chi fa l'apologia della disobbedienza, e quindi di un reato, viene condannato, l'«obbiettoe di coscienza» non fa l'apologia di alcun reato. A tale proposito ha citato i libri del prof. Capifini, pubblicati dal 1937 al 1943 che si sono occupati del problema «della obbiezione di coscienza». Se in tali libri vi fosse stata apologia di reato, dalle Procure sarebbero state denunciate a carico dell'autore. Quindi l'avv. Buda, ha rilevato che se il Tribunale basandosi sugli articoli del codice penale militare di pace, avesse condannato il Pinna per

l'obbiezione di coscienza, identificando tale «reato» in quello di disobbedienza, avrebbe commesso un eccesso di potere giurisdizionale.

Dopo la condanna del Pinna, è stato interposto appello presso il Tribunale supremo militare.

Corriere del Pò

5/9/41

Il di 24 luglio 1914 in Firenze

Il Sig. Di Giuliano Armano di Francesco
mediante atto del 20 febbraio 1912 registrato
a Roma il di detto Reg.

N. 19,970 rinvii a prestito dalla Cassa Centrale
di Risparmi e Depositi di Firenze La somma di L. 204,991
al frutto del 4,75 % netti all'anno obbligandosi a
restituire il presindicato capitale e a pagare in
convenuti interessi scarsi composti.

Il di 24 luglio 1914 essendo già restato il debito
a L. 1158,05 Il prefato sig. Di Giuliano Armano
pagando detta somma salda la Cassa precitata
in ogni suo credito a quel giorno verso di lui, e
volendo perciò riportare regolare quietanza quindi e chi